



Prot. n.2643/18

Caserta, 16/10/18

Spett.le Giunta Regionale Campania
Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile
c.a. Direttore Generale

Pec:dg08.uod08@pec.regione.campania.it
dg.500900@pec.regione.campania.it

Oggetto: LR n. 28/2018 – Commissioni sismiche

A seguito della entrata in vigore della Legge Regionale n. 28 del 8 agosto 2018 “*Misure per l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018-2020 - Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2018*” – pubblicata sul Burc n. 57 del 8.08.2018, sono pervenute presso questo Ordine diverse richieste interpretative in merito all’art. 1 comma 50, il quale recita: “*Al comma 2 dell’articolo 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) le parole da “tre tecnici “ fino alle parole “iscrizione all’albo” sono sostituite dalle seguenti: “cinque professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici. I restanti due componenti possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali”.*

Al fine di uniformare l’azione dei Comuni dotati di Commissioni Sismiche, questo Ordine intende acquisire, attraverso un V.S. autorevole parere, chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

1. In assenza di una norma transitoria, si chiede di chiarire se le Commissioni nominate con decreto sindacale sulla base del testo previgente dell’art. 4 bis L.R. 9/83 possono continuare ad operare fino alla scadenza naturale prevista nel decreto oppure si ritiene che le nuove Commissioni debbano essere immediatamente riformulate in accordo con le nuove disposizioni legislative.
2. In virtù dei dubbi interpretativi sulla composizione delle Commissioni, si chiede di chiarire se le Commissioni possono essere composte anche di soli ingegneri e/o architetti, perciò di tutti componenti con comprovata esperienza in collaudi sismici fino ad un massimo di cinque componenti, oppure se deve ritenersi obbligatorio includere nelle Commissioni le figure di un geologo ed un geometra e quindi limitare a tre il numero degli ingegneri e/o architetti.

L’occasione è gradita per porgere i miei distinti saluti.

Il Presidente
prof. Ing. Massimo Vitelli

